



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 562 del 12 giugno 2019

relativa all'accertamento della inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento all'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*
Fascicolo UVIF n. 1739/2018.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 12 giugno 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Con note acquisite al protocollo dell'Autorità n. 74504 del 7 settembre 2018 e n. 85953 del 18 ottobre 2018, il RPCT della Società *omissis* (nel prosieguo *omissis*) ha segnalato l'avvenuto conferimento, in data 23 luglio 2018, dell'incarico di componente del CdA della Società al Sig. *omissis*, che ricopre anche gli incarichi di Commissario liquidatore della *omissis* e di Amministratore unico della *omissis*.

Dall'istruttoria svolta dall'Ufficio scrivente è emersa la sussistenza di una ipotesi di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

Pertanto, con nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 38875 del 15.05.2019, il competente Ufficio dell'Autorità ha comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Amministratore unico della *omissis*, concedendo ai soggetti interessati il termine di venti giorni per presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata ai seguenti soggetti:

- diretto interessato sig. *omissis*, in qualità di Amministratore Unico di *omissis*, di componente del CdA di *omissis* e di Commissario Liquidatore di *omissis*;
- RPCT e assemblea dei soci della società *omissis*;
- RPCT della società *omissis*;
- RPCT della società *omissis*.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 43925 del 31.05.2019, il sig. *omissis*, in qualità di amministratore pro tempore, giusta procura del 24.05.2019, ha fatto pervenire le memorie nell'interesse di *omissis*, per il tramite dello Studio legale *omissis*, chiedendo l'archiviazione del procedimento per assenza dei presupposti soggettivi per la pretesa inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013.

In diritto. Applicazione della fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. 39/2013.

La questione segnalata riguarda l'applicabilità di un'ipotesi di inconfiribilità di cui al d.lgs. n.39/2013 all'incarico di componente del CdA della società *omissis*, conferito allo stesso soggetto che già ricopre gli incarichi di Commissario liquidatore della *omissis* e di Amministratore unico della *omissis*.

A seguito delle segnalazioni pervenute, lo scrivente ufficio, in base alle visure camerali delle Società e del diretto interessato, ha riscontrato che il sig. *omissis* ha ricoperto e ricopre tuttora le cariche di seguito indicate:

- Commissario liquidatore della società *omissis* dal 14.05.2010, ancora in corso;
- Presidente del CdA della società *omissis* dal 20.02.2014, successivamente rinnovato dall'11.07.2016 e cessato in data 30.05.2017;
- componente del CdA della società *omissis* dal 27.06.2016, rinnovato in data 23.07.2018, ancora in corso;
- Amministratore Unico della società *omissis*, dal 01.08.2014 rinnovato in data 28.04.2017, ancora in corso.

Dall'analisi condotta, è emersa l'applicabilità di una ipotesi di inconfiribilità alla nomina del sig. *omissis* in qualità di Amministratore Unico della società *omissis*

La fattispecie astrattamente configurabile con riferimento al caso di specie è quella di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale: *“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) d) gli incarichi di amministratore di ente di*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

Al fine di verificare l'applicabilità della suddetta ipotesi di inconferibilità, è stato necessario esaminare:

- 1) se gli incarichi di provenienza – Commissario liquidatore della società *omissis* e Presidente del CdA della società *omissis* - siano suscettibili alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013;
- 2) se gli incarichi di destinazione - componente del CdA della società *omissis* e Amministratore Unico della società *omissis* - rientrino nella definizione di cui all'art.1, comma 2, lett. l) del suddetto decreto, secondo cui «per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» - devono intendersi – “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

1. Analisi della natura giuridica degli incarichi di provenienza e degli incarichi di destinazione

a) Natura giuridica dell'incarico di provenienza - Commissario liquidatore della omissis

La *omissis* è una società d'ambito per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, posta in liquidazione in base all'art. 19 della legge della Regione *omissis* n. 9/2010 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - a cui è stato preposto un commissario liquidatore, nominato “dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.”

L'oggetto sociale, come si evince dallo Statuto, consiste nella gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Società risulta essere, inoltre, ad intera partecipazione pubblica, in quanto il capitale sociale è detenuto dalla provincia di *omissis* e da n. 13 comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

In via generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del citato d.lgs. n. 39/2013, la riconducibilità di una società nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico è subordinata a due condizioni:

- 1) esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;
- 2) essere soggette a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure riconoscimento, alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Pertanto, considerato che *omissis* è una società partecipata al 100% da amministrazioni pubbliche, costituita per la gestione di servizi pubblici di interesse generale, la stessa rientra a pieno titolo nella definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale si intendono per tali: “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Quanto alla qualificazione dell'incarico di Commissario liquidatore, ricoperto dal Sig. *omissis* dal 14 maggio 2010, non si ritiene condivisibile la tesi esposta dallo Studio legale *omissis* secondo cui “*il ruolo di Commissario liquidatore non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 che invece fa riferimento ai ruoli di Presidente e amministratore delegato: pertanto essendo quelle dell'inconferibilità delle ipotesi tassative le stesse non sono suscettibili di essere estese analogicamente*”.

In merito, si ricorda che in diverse occasioni l'Autorità ha evidenziato che il liquidatore, in ragione degli ampi poteri gestori – seppur funzionali allo scioglimento della società – deve essere assimilato all'amministratore delegato ed al Presidente con deleghe gestionali (orientamento n. 21 del 2014; orientamento n. 56 del 2014; delibera n. 1204 del 2017).

In base all'art. 18 dello Statuto di *omissis*, aggiornato al 03.02.2010, “*Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali...restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.*”

La legge della Regione *omissis* n. 9/2010 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – all'art. 19 “*Norme transitorie*” ha esplicitamente previsto al comma 1 che “*Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi...sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra i dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali...*”

L'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, richiamata dall'art. 19 della l.r. n. 9/2010, stabilisce che “*La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede... alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.*”

Il comma 12 dello stesso art. 19 della l.r. n. 9/2010 ha inoltre previsto quanto segue: “*Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”.

In data 27 settembre 2013 il Presidente della Regione *omissis* ha emanato l'ordinanza n. 8/rif con cui ordina che *“A far data dal 1 ottobre 2013, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014:*

Articolo 1. 1. E' costituita, presso l'Assessorato regionale dell'Economia della Regione omissis, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2019 e 19 comma 2 bis della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010. La stessa è articolata in sottogestioni costituite per territorio in cui confluiscono le attuali gestioni liquidatorie.

Articolo 2. 1. In ciascun territorio ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità nomina, tra il personale in servizio presso la Regione....un Commissario straordinario che procederà...ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle S.R.R. o ai comuni ...ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii...”

Articolo 3. 1 Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora le SRR o i comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio...i Commissari straordinari di cui al precedente art. 2, garantiscono la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni”...

Articolo 6. 1. Per le attività di cui ai commi precedenti ai commissari straordinari spetta un'indennità non superiore a quella prevista per i commissari nominati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 che è posta a carico degli enti interessati secondo le quote di compartecipazione al Consorzio o Società d'Ambito”.

Si precisa in merito che l'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 disciplina la nomina del commissario ad acta al fine di porre in essere l'attività non compiuta dall'ente locale, riconoscendo allo stesso un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati.

Dall'analisi del combinato disposto degli articoli sopra citati della l.r. n. 6/2009, della l.r. n. 9/2010 e dell'ordinanza n. 8/rif del 27 settembre 2013 del Presidente della Regione *omissis*, si evince che:

- le società d'ambito, categoria a cui appartiene *omissis*, continuano a svolgere le competenze loro attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle SRR costituite a norma dell'art. 6 della legge della Regione *omissis* n. 9/2010, e comunque fino alla loro soppressione;
- i commissari liquidatori delle società d'ambito, tra cui il sig. *omissis* per *omissis*, svolgono le funzioni che lo Statuto delle società d'ambito attribuisce al CdA delle stesse, con il fine principale di pervenire alla determinazione dei crediti e dei debiti delle società e alla relativa riscossione/liquidazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Pertanto, non trova alcun fondamento giuridico e normativo la tesi sostenuta dallo studio legale *omissis*, con riferimento al sig. *omissis* nella qualità di Commissario liquidatore di *omissis*: “Pertanto l’attività gestionale non è rimessa al Commissario liquidatore della Singola Società ma demandata direttamente alla gestione unitaria dell’Assessorato Regionale e del Commissario Straordinario all’uopo nominato”.

Ne consegue quindi che l’incarico di Commissario liquidatore, ricoperto dal Sig. *omissis* dal 14 maggio 2010, rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» di cui all’art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale devono intendersi per tali: “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

b) Natura giuridica dell’incarico di provenienza – Presidente del CdA della omissis

La *omissis* è stata creata in base all’art. 6 della legge della Regione *omissis* n. 9/2010 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati: “In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata ed i rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati”.

La *omissis* ha quale oggetto sociale l’esercizio di funzioni in materia di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La società è a partecipazione interamente pubblica, in quanto il capitale sociale è interamente detenuto dalla provincia di *omissis* (5%) e da n. 38 comuni, con una partecipazione variabile tra il 16% (comune di *omissis*) e l’1%, in base alla popolazione residente, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 9/2010.

In via generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del citato d.lgs. n. 39/2013, la riconducibilità di una società nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico è subordinata a due condizioni:

- 3) esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;
- 4) essere soggette a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure riconoscimento, alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Con riferimento alle p.a. che detengono una partecipazione nel capitale sociale di una società, già in un’altra occasione, con la Delibera n. 553 del 6 giugno 2018 relativa all’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA di una società in controllo pubblico, l’Autorità ha precisato che il d.lgs. n. 39/2013 non richiede una partecipazione di controllo in capo ad un’unica amministrazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Pertanto, anche qualora la partecipazione pubblica pari al 100% del capitale sociale di una società non sia riconducibile ad una singola amministrazione, ma a diverse amministrazioni pubbliche, ciò non ha conseguenze sulla natura giuridica della società partecipata, in quanto la partecipazione pubblica, complessivamente considerata, è una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. L'Autorità, inoltre, già in altre occasioni ha evidenziato che l'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.lgs. n. 39/2013 include tutti gli enti di diritto privato in cui le pubbliche amministrazioni hanno il potere di nomina anche di uno solo dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo. Si tratta di un ambito di applicazione volutamente diverso da quello delineato dalla normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 (il cui ambito di applicazione soggettivo include soltanto gli enti di diritto privato in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni), in quanto diversa è la ratio alla base delle due norme. L'obiettivo del complesso intervento normativo su cui si fonda il d.lgs. n. 39/2013 è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che «lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita» e che «il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori».

Ciò premesso, le argomentazioni addotte dallo Studio legale *omissis*, a sostegno della tesi secondo cui la società *omissis* deve essere considerata “una mera società partecipata e dunque un ente non controllato” risultano prive di pregio, in quanto:

- si focalizzano esclusivamente sulla “percentuale di quote sociali della *omissis* in possesso dei comuni che al contempo sono soci della *omissis*”, sostenendo che “i Comuni soci dell' *omissis* hanno una partecipazione azionaria alla *omissis* pari al 15,6%”;
- non prendono in considerazione le quote di partecipazione degli altri enti locali che, risultano pari complessivamente all'84,4% del capitale sociale della *omissis*.

Pertanto, considerato che la società *omissis* è una società partecipata al 100% da amministrazioni pubbliche, costituita per la gestione di servizi pubblici di interesse generale, la stessa rientra a pieno titolo nella definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale si intendono per tali: “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

La norma sopra riportata parla di società e altri enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ossia di società o enti in cui la partecipazione pubblica, complessivamente considerata, è una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Se il legislatore avesse voluto intendere la nozione di controllo con specifico riferimento a ognuna delle pubbliche amministrazioni partecipanti al capitale sociale, ben avrebbe potuto precisarlo, ma così non è stato. Ne consegue, pertanto, che l'interpretazione letterale della norma sopra richiamata richiede che la partecipazione pubblica venga considerata nel suo complesso e non con riferimento alle singole amministrazioni partecipanti.

Alla luce di quanto fin qui riportato, sussistendo la partecipazione interamente pubblica, tale da configurare il controllo pubblico di cui all'art. 2359 c.c., unitamente alla gestione di servizi pubblici di interesse generale, la *omissis* può essere ricondotta alla definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento all'incarico di Presidente del CdA di *omissis*, ricoperto dal sig. *omissis* dal 20.02.2014, successivamente rinnovato in data 11.07.2016 e cessato in data 30.05.2017, si evidenzia che lo stesso rientra tra gli incarichi di provenienza delineati dall'art. 7 co. 2, che determinano l'inconferibilità di taluni incarichi: «a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione».

c) Natura giuridica dell'incarico di destinazione - componente del CdA della omissis

Richiamando tutte le argomentazioni sopra esposte, la *omissis*, partecipata al 100% da amministrazioni pubbliche e costituita per la gestione di servizi pubblici di interesse generale, rientra a pieno titolo nella definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento all'incarico di componente del CdA di *omissis*, rivestito dal sig. *omissis* dal 27.06.2016, rinnovato in data 23.07.2018 ed ancora in corso, si rileva come lo stesso non rientri nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, che include soltanto gli incarichi di «Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili».

In merito si ricorda inoltre che l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, con cui, in relazione alla definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, proponeva di considerare, ai fini dell'inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo: non solo Presidente e amministratore delegato, ma anche componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazioni o equivalenti, comunque denominati).

d) Natura giuridica dell'incarico di destinazione - Amministratore unico della omissis

Con riferimento ad *omissis*, la stessa ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di rifiuti, affidati dai Comuni soci sulla base di un piano di intervento e regolati con apposito contratto di servizio.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Anche in relazione a questa società si riscontra una partecipazione interamente pubblica, in quanto il capitale sociale è interamente detenuto da n. 15 comuni situati nell'area territoriale delle *omissis*, ossia i n. 13 comuni che detengono il capitale sociale della società *omissis*, più altri due.

Pertanto, ribadendo quanto affermato con riferimento alle prime due società, ricorrendo entrambi i requisiti previsti (gestione di servizi pubblici di interesse generale e controllo pubblico di cui all'art. 2359 c.c.), è possibile ricondurre anche *omissis* alla definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

L'incarico di Amministratore unico della società, conferito in data 1 agosto 2014 al Sig. *omissis* e rinnovato in data 28 aprile 2017, rientra senza dubbio nella definizione di «amministratore di ente privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, essendo i poteri gestori, richiesti dalla definizione, insiti nell'incarico medesimo.

2. Applicabilità dell'art. 7 co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013

L'ufficio scrivente, a seguito dell'istruttoria sopra sintetizzata, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- l'incarico di provenienza di Commissario liquidatore della società *omissis*, rivestito dal sig. *omissis* dal 14.05.2010 e ancora in corso, rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.
- l'incarico di provenienza di Presidente del CdA della società *omissis*, ricoperto dal 20.02.2014, successivamente rinnovato in data 11.07.2016 e cessato in data 30.05.2017- rientra nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013;
- l'incarico di destinazione di Amministratore Unico della società *omissis*, rinnovato in data 28.04.2017 e ancora in corso, essendo provvisto di deleghe gestionali, è riconducibile agli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013;
- l'incarico di destinazione di componente del CdA della società *omissis*, conferito il 27.06.2016, successivamente rinnovato in data 23.07.2018 e ancora in corso, non rientra tra gli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Per le considerazioni in diritto sopra ampiamente descritte si ritiene applicabile la fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 al conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*, avvenuto in data 28.04.2017 e ancora in corso, tenuto conto che lo stesso soggetto ricopriva anche gli incarichi di Commissario liquidatore della società *omissis* e Presidente del CdA della società *omissis*.

Giova evidenziare che l'inconferibilità dell'incarico vale anche per chi, all'atto del conferimento, rivesta ancora una delle cariche elencate all'art. 7, comma 2, ostantive al conferimento dell'incarico di amministratore e non soltanto per chi abbia esaurito la stessa nell'anno precedente. Anzi, la



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

situazione di chi ancora rivesta la carica ostativa assume maggior pregnanza in relazione alle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi cui la legge è rivolta.

Non trattandosi, quindi, di un caso di incompatibilità, le dimissioni dell'interessato non consentirebbero di sanare retroattivamente la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/13 posta in essere con il conferimento dell'incarico rivestito dal 28.04.2017 e tuttora in corso.

Sul potere di accertamento dell'ANAC.

L'ANAC ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 ed, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa.

In particolare, come già evidenziato in premessa, l'art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell'ANAC l'Autorità competente a vigilare *“sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”*.

Recentemente il suddetto potere è stato oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, il quale ne ha escluso la natura meramente ricognitiva, affermandone il carattere costitutivo-provvedimentale.

Più precisamente, il potere di accertamento attribuito all'ANAC dall'art. 16, co. 1, d.lgs. 39/2013 si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo, potere in cui è compreso il potere di dichiarare la eventuale nullità dell'incarico. (cfr. Cons. Stato n. 126/2018, sopra già citata).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Amministratore Unico della società *omissis*, attribuito al sig. *omissis* in data 28.04.2017 e ancora in corso, tenuto conto che lo stesso soggetto ricopriva anche gli incarichi di Commissario liquidatore della società *omissis* e Presidente del CdA della società *omissis*;
- la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.39/2013;
- all'esito dell'accertamento compiuto dall'Autorità, il RPCT della società *omissis* deve:
 1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità - come accertata dall'ANAC - e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto ed adottare i provvedimenti conseguenti;
 2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell'effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019

Il Segretario, Maria Esposito